

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3886-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENTI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(CALENDA)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98,
recante disposizioni urgenti per il completamento della proce-
dura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Presentato il 9 giugno 2016

(Relatori per la maggioranza: **BRATTI**, per la VIII Commissione;
BARGER, per la X Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 7 luglio 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 3886 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di due soli articoli di natura sostanziale, reca un contenuto puntuale, omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto contiene disposizioni finalizzate a perfezionare il procedimento di trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA;

sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:

esso interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di otto decreti-legge, che, da un lato, sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e, dall'altro, hanno dettato una disciplina specifica e per lo più derogatoria del quadro normativo vigente per risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale; in tale quadro normativo, gli articoli 1 e 2 intervengono – rendendola più complessa e spostandone in avanti il termine finale di attuazione – su una disciplina soggetta a frequenti assestamenti, anche di recentissima formulazione, tra l'altro modificando in più punti il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 2 – con norma qualificata di interpretazione autentica nella relazione illustrativa ma non formulata come tale – agisce in maniera non testuale sul combinato disposto dell'articolo 104-bis, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, lettera b), nel novellare l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 191 del 2015, perpetua la catena di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri di settore prevista con riguardo alla vicenda ILVA, prevedendo, in particolare, che eventuali modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria debbano essere approvate con la stessa procedura prevista per l'adozione del Piano stesso: DPCM su proposta dei Ministri di settore, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal modo, si deroga implicitamente alla legge n. 400 del 1988 (che non prevede in via generale l'adozione di DPCM su proposta di ministri) e all'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale sono adottati con

decreto del Presidente della Repubblica «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri»;

inoltre, all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), nel novellare il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, demanda al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di prorogare il termine ultimo per l'attuazione del piano, indicato nel 30 giugno 2017 dalla stessa disposizione, operando così una sorta di delegificazione secondo una procedura che si discosta dalla procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione, e che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, non corrisponde ad un corretto utilizzo delle fonti normative;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 8 terzo periodo, dovrebbe infine essere espunto il riferimento ivi contenuto al parere «del comitato degli esperti», tenuto conto che, in base alla nuova disciplina, il parere è espresso dal Ministro dell'ambiente, previa istruttoria del Comitato;

infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la norma contenuta all'articolo 1, comma 2, in termini di novella all'articolo 104-bis, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 1, comma 8, terzo periodo, si dovrebbe sopprimere l'inciso «del comitato degli esperti».

Il Comitato formula, infine, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che sia assicurata la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire che ciascuno di essi sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche e sia adottato sulla base della procedura per esso prevista, abbia in particolare cura il legislatore di attenersi al procedimento delineato dall'articolo 1, comma 1, lettera *ii*) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale «tutti gli atti per i quali è intervenuta la

deliberazione del Consiglio dei Ministri » sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, astenendosi conseguentemente dal prevedere l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio previa delibera del Consiglio dei ministri e dall'assegnare a tali fonti compiti normativi di tipi primario.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3886 Governo, recante « DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

rilevato che la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rilevano altresì le materie « ordinamento civile e penale », nonché « tutela della concorrenza », anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che il provvedimento interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto;

rilevato che il nuovo testo del richiamato comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS, approvato con D.P.C.M. 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli

impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti istituito dal nuovo comma 8.2;

preso atto che, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari e che, nel parere, il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti;

osservato che non appare chiaro, in proposito, a quale istanza la norma faccia riferimento;

osservato che, al terzo periodo del nuovo comma 8, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione laddove fa riferimento al parere «del comitato degli esperti», considerando che, ai sensi del periodo precedente, il parere viene espresso dal Ministro dell'ambiente;

rilevato che il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 andrebbe coordinato con le modifiche disposte dal decreto in esame laddove fa riferimento alle modifiche del Piano ambientale «autorizzate ai sensi del comma 8», considerato che le disposizioni relative al D.P.C.M. di autorizzazione sono ora confluite nell'ambito del nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015;

preso atto che il nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti, non apparendo chiaro anche in questo caso a quale istanza la norma faccia riferimento;

preso atto che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'articolo 104-*bis* della legge fallimentare – richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano, decreto-legge n. 347 del 2003, articolo 4, comma 4-*quater* del decreto-legge n. 347/2003 – non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario;

fatto presente che tale comma 2 dell'articolo 1 sembrerebbe contenere una disciplina di carattere generale, applicabile anche al di fuori dell'ipotesi concernente ILVA spa e che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di precisare che tale ultimo inciso si applica alla categoria delle imprese commissariate ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013;

rilevato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione che estende anche agli affittuari e agli acquirenti l'immissione nel possesso dei beni di ILVA e l'autorizza-

zione alla prosecuzione dell'attività d'impresa e alla commercializzazione dei prodotti, anche quando l'azienda risulti essere sottoposta a sequestro giudiziario, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012;

valutata la previsione relativa all'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*);

preso atto che, in accoglimento di un rilievo espresso dalla Commissione Giustizia sul punto, è stato specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso;

osservato che la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53;

rilevato che, alla luce delle nuove disposizioni in esame, che consentono l'ulteriore proroga del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, andrebbe valutato se esplicitare il termine, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, fino al quale la società ILVA e, sulla base delle modifiche disposte dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel possesso dei beni dell'impresa e sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività produttiva che è stato prorogato alla data del 30 giugno 2017 (ai sensi del sesto periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 1/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 191/2015); tale data non è peraltro esplicitamente indicata nella formulazione della norma, che fa riferimento alla « proroga alla medesima data » del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare a quali norme di legge o provvedimenti amministrativi si intenda fare riferimento relativamente agli altri adempimenti, prescrizioni o interventi ai quali dovrebbe applicarsi il termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale;

preso atto che il comma 5 stabilisce l'efficacia delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disciplina ivi prevista si applica alla categoria delle imprese commissariate ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013;

b) all'articolo 1, comma 4, lettera b), valutino le Commissioni di merito la previsione relativa all'esclusione, limitatamente al caso di specie, dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il decreto-legge in oggetto,

rilevato che:

il decreto-legge n. 191/2015, convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, prevede che, nell'ambito delle procedure finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che presentano determinati requisiti;

la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n.1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi, al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53;

la lettera b) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale;

l'esclusione di responsabilità era prevista dal decreto-legge del 2015 in relazione all'attività posta in essere dal commissario straor-

dinario e dai suoi delegati in attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;

il decreto-legge in esame estende l'ambito soggettivo delle cause che escludono la responsabilità penale o amministrativa ai soggetti che subentrano al commissario straordinario nell'attività di adempimento a quanto previsto dal Piano ambientale, per cui una volta che si considera legittima l'esclusione di responsabilità del commissario straordinario non vi è ragione per contestare l'estensione di questa esclusione ai soggetti che sono chiamati a svolgere la medesima attività svolta dallo stesso commissario;

al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo appare opportuno delimitare sotto il profilo temporale la durata della causa di esclusione di responsabilità tenendo conto che è possibile una proroga del termine, già fissato al 30 giugno 2017, di attuazione del Piano per un periodo non superiore a 18 mesi;

sarebbe, pertanto, opportuno precisare che, anche per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati la disciplina relativa alla responsabilità penale ed amministrativa si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n.1 del 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), sia previsto che all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 sia aggiunto il seguente periodo: « Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati la disciplina di cui al periodo precedente si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del precedente comma 5. »

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3886 Governo, di conversione del decreto-legge n. 98 del 2016, recante Disposizioni urgenti per il

completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) in Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) incide sulla veste giuridica della Cassa stessa, ma non altera i parametri rilevanti ai fini della classificazione della stessa Cassa operata da Istat sulla base del SEC 2010;

l'utilizzo delle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali costituisce una forma di copertura adeguata in termini di fabbisogno in quanto, da un lato, tali risorse non hanno natura privata giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica, dall'altro, esse risultano depositate presso il sistema bancario e, quindi, non sono considerate, allo stato, ai fini del conto consolidato di cassa;

le operazioni di finanziamento oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in oggetto sono configurabili come operazioni finanziarie e, in quanto tali, non risultano rilevanti ai fini del saldo di competenza economica giacché la modifica del profilo di rimborso prevista dal provvedimento medesimo non appare incidere sulla natura finanziaria delle operazioni in questione;

poiché l'articolo 2, comma 2, fa riferimento ad una giacenza da detenere a fine anno, è stato stimato un effetto in termini di interessi sostanzialmente nullo per l'esercizio 2016, in quanto si è ipotizzato che il relativo versamento avvenga entro la fine dell'anno 2016;

la nomina del Comitato di esperti avrà luogo con oneri a carico dell'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A., mentre l'eventuale avalimento da parte del medesimo Comitato della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate avrà luogo nell'ambito delle risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non compromette le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3886, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

osservato che il decreto-legge non contiene disposizioni direttamente riconducibili alle materie di competenza della XI Commissione ma, recando norme che incidono sulla gestione e sul futuro produttivo di un complesso industriale di grande rilevanza strategica, riveste comunque particolare interesse per i riflessi sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dello stabilimento ILVA di Taranto e dei lavoratori delle imprese strettamente legate a tale stabilimento;

preso atto con favore che nella seduta del 5 luglio 2016 le Commissioni riunite VIII e X hanno approvato un emendamento volto a consentire all'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale della Regione Puglia di assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazione delle assunzioni, un contingente di personale al fine di assicurare le attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli accertamenti tecnici previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnali l'opportunità di sottoporre ad un'attenta vigilanza e a un continuo monitoraggio le vicende che interessano lo stabilimento ILVA di Taranto promuovendo ogni intervento utile a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e ad assicurare una piena tutela delle prospettive occupazionali dei dipendenti dello stabilimento e di quelli impiegati dalle imprese dell'indotto ».

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3886 Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016,

n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica la procedura prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 per quanto riguarda le eventuali modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, eliminando, tra l'altro, il riferimento al Ministro della salute tra i soggetti proponenti le suddette modifiche;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute nell'ambito della revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

ravvisata, inoltre, l'opportunità di includere, tra le esperienze possedute dai componenti del comitato di esperti di cui al nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge in oggetto – anche quella in materia di tutela della salute,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 1, lettera *b*), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » le seguenti: « , del Ministro della salute »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, al comma 1, lettera *b*), capoverso 8.2, primo periodo, dopo le parole: « tutela dell'ambiente » le seguenti: « , tutela della salute ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

esaminato il disegno di legge C. 3886 Governo, di conversione in legge del DL 98/2016 recante: « Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

evidenziato che il provvedimento interviene sulle procedure di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle

misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti, o affittuari, del complesso aziendale; sono inoltre previste disposizioni in tema di finanziamenti ad imprese strategiche;

ricordato che il 20 gennaio 2016 la Commissione europea – ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2 del TFUE – ha avviato un’investigazione formale per accertare l’esistenza di possibili aiuti di Stato a favore dell’acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria e che tale procedimento è stato esteso, il 13 maggio 2016, anche al prestito di 300 milioni di euro concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;

ricordato altresì che in relazione allo Stabilimento Ilva di Taranto la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2013/2177) contestando la violazione della direttiva 2008/1/UE (cd. Direttiva IPPC, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento fino al 7 gennaio 2014), e della direttiva 2010/75/UE (relativa alle emissioni industriali, a decorrere dal 7 gennaio 2014);

preso atto che il provvedimento interviene con specifiche disposizioni (articolo 1, comma 1, lettera *a*) e articolo 2, comma 1) sulle modalità e i tempi della restituzione dei finanziamenti statali erogati ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015;

richiamate inoltre le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *b*), e di cui all’articolo 1, comma 4, che intervengono espressamente a modifica ed integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), definendo una più cogente ed efficace procedura e prorogando di diciotto mesi il termine ultimo per la sua attuazione;

considerato che le disposizioni citate, sono volte a facilitare il completamento della procedura di cessione del gruppo Ilva, e hanno una stretta correlazione con le questioni oggetto dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia;

sottolineato, in particolare, che le misure finanziarie previste dallo Stato italiano – ivi compresa l’autorizzazione concessa dal decreto-legge n. 191 del 2015 agli amministratori straordinari a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro – sono finalizzate ad assicurare all’organo commissariale del Gruppo Ilva i mezzi necessari per dare attuazione in via d’urgenza agli interventi di risanamento ambientale, indispensabili per sanare la citata procedura di infrazione;

evidenziato pertanto che le misure recate dal provvedimento in esame possono contribuire al percorso già avviato dall’Italia per il risanamento ambientale dell’area di Taranto, nonché alla definizione positiva delle procedure avviate dalle Istituzioni europee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si adoperi la Commissione di merito affinché, nell'iter di conversione del decreto-legge in esame, l'impegno del Governo per una concreta e definitiva soluzione delle criticità emerse a livello europeo nel caso Ilva sia sostenuto mediante previsioni normative che garantiscano allo stesso tempo il pieno rispetto della disciplina europea e la risoluzione del contenzioso in atto.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3886, di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante « Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA »;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alla materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

considerato che rilevano altresì le materie « sistema contabile dello Stato », « ordinamento penale » e « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale, e la materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni,

rilevato altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale), senza contemplare, diversamente da quanto previsto dall'attuale disciplina (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013), il parere della Regione Puglia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), sia valutata l'opportunità di inserire il parere della Regione interessata nell'ambito della procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come previsto dall'attuale disciplina (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013).

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 8:

al primo periodo, la parola: « eventualmente » è soppressa;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti »;

al terzo periodo, le parole: « del comitato degli esperti » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

al quarto periodo, dopo le parole: « che non accettino » è inserita la seguente: « tutte »;

al capoverso 8.1:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale »;

al terzo periodo, dopo le parole: « della domanda » sono inserite le seguenti: « , predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché »;

al quarto periodo, le parole: « La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte » sono sostituite dalle seguenti: « Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte »;

al capoverso 8.2:

al secondo periodo, le parole da: « può avvalersi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « si avvale della struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre amministrazioni interessate »;

al terzo periodo, le parole: « in misura pari » sono sostituite dalle seguenti: « temporalmente parametrato »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati »;

dopo il capoverso 8.2 sono inseriti i seguenti:

« 8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza maggiori oneri a carico dello Stato, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.

8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della regione Puglia. Le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal

commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario »;

al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « del commissario straordinario » sono inserite le seguenti: « dell'affittuario o acquirente » e le parole: « da questo funzionalmente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « da questi funzionalmente delegati »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.) — 1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A. ».

Decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme tecniche a carattere interpretativo nonché disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, attribuendo priorità alla valutazione dei profili ambientali delle offerte e valorizzando il carattere pienamente concorrenziale della procedura di gara in corso, al fine di assicurare maggiori certezze agli investitori;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

ARTICOLO 1.

*(Completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).*

1. *Identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

a) al comma 3, il periodo « L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. » è sostituito dal seguente: « L'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, provvede, antepoendolo agli altri debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato dallo Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. »;

b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti **eventualmente** necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions*, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere del comitato degli esperti. Sono esclusi dalla

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

a) *identica*;

b) *identico*:

« 8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 di cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni, al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions*, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. **Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti.** Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive conformando i relativi piani

(segue: testo del decreto-legge)

procedura gli offerenti che non accettino le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea. La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

al predetto parere **del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**. Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino **tutte** le risultanze del parere ovvero non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta presentata. L'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, redige, nei successivi trenta giorni, una relazione sulla compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani e ne valuta la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione.

8.1. Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. **Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale.** L'istruttoria sugli esiti della consultazione, è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, **predisponendo una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché** garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea. **Le modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto compatibili, e sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del**

(segue: testo del decreto-legge)

8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso in misura pari al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8.2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Il comitato **si avvale** della struttura commissariale di Ilva, **del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e può avvalersi delle altre** amministrazioni interessate. A ciascun componente del comitato, oltre al rimborso delle spese di missione, è corrisposto un compenso **temporalmente parametrato** al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria. **I curricula dei componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.**

8.2-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza maggiori oneri a carico dello Stato, un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati, con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.

8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di

(segue: testo del decreto-legge)

8.3. I beni, aziende e rami di azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi comprese quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto della previsione di cui all'articolo 253 del Codice dell'Ambiente approvato con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai piani ambientali e di bonifica o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare. ».

2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge.

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: « la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa » sono sostituite dalle seguenti: « la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi », e le parole: « ed è in ogni caso autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « e sono in ogni caso autorizzati ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziato all'uopo nel bilancio della regione Puglia. Le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

8.3 Identico ».

1-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi sostituito all'autorità di vigilanza il giudice delegato alla procedura ».

2. I commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, richiamati all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non trovano applicazione qualora il contratto di affitto preveda l'obbligo, anche sottoposto a condizione o termine, di acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda da parte dell'affittuario. Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge **e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere, con particolare riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario.**

3. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

4. All'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: « è fissato al 30 giugno 2017. » sono inseriti i seguenti periodi: « Tale termine può essere prorogato, su istanza dell'aggiudicatario della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 gennaio 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, formulata con la domanda prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi, conformemente alle risultanze dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1. Tale termine si applica altresì ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e le altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. »;

b) al comma 6, dopo le parole: « del commissario straordinario » sono inserite le seguenti: « , dell'affittuario o acquirente » e le parole: « da questo funzionalmente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « da questi funzionalmente delegati ».

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. *Identico:*

a) identica;

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « del commissario straordinario » sono inserite le seguenti: « , dell'affittuario o acquirente » e le parole: « da questo funzionalmente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « da questi funzionalmente delegati »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi ai sensi del medesimo comma 5 ».

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Finanziamenti ad imprese strategiche).

1. All'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, il periodo: « I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa » è sostituito dal seguente: « I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma ».

2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 1-bis.

(Mappatura dei rifiuti presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A).

1. Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.

ARTICOLO 2.

(Finanziamenti ad imprese strategiche).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2016.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri.*

CALENDA, *Ministro dello svi-
luppo economico*

GALLETTI, *Ministro dell'am-
biente e della tutela del
territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalle Commissioni)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

